CGIL Vicenza
Febbraio 2013

AspI & miniAspI

Indennità di di disoccupazione 2013: ASpI & mini-ASpI

Premessa

La legge 28 giugno 2012, n. 92, di ***riforma del mercato del lavoro***, in conformità agli scopi indicati all'art. 1/1° comma, opera una serie di interventi tesi alla razionalizzazione delle tipologie contrattuali, alla ridistribuzione delle tutele dell'impiego, alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, al rinnovamento e rafforzamento delle politiche attive del lavoro, all'introduzione di incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Con specifico riferimento alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, la legge in commento, all'art. 2, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, *al fine di renderne il complessivo assetto più efficiente, coerente ed equo*.

L'art. 2/1° comma istituisce, **con decorrenza 1° gennaio 2013** - presso la *Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89* - l'***Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI)***, con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

Tale nuova assicurazione - che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria - si caratterizza per l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi

diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

In particolare, l'ASpI erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di ***disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l'indennità di disoccupazione speciale edile*** nonché, dal 1° gennaio 2017, l'***indennità di mobilità*** di cui all'art.7 legge n. 223/91.

Con i successivi commi - da 20 a 24 - del medesimo articolo 2, la legge introduce un'ulteriore nuova misura "***mini ASpI***", destinata a sostituire la precedente indennità di *disoccupazione non agricola con requisiti ridotti*.

I trattamenti speciali destinati al settore edile resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2016

(trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui al DL 299/94, trattamento previsto da legge 427/75 e di quello previsto dall'art. 11 legge n.223/91, quest'ultimo abrogato dalla legge di stabilità 2013)

A cura di G. Marcante

Restano vigenti e invariati:

- ✓ il sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione destinato ai lavoratori agricoli;
- ✓ le norme speciali destinate ai lavoratori frontalieri ed ai rimpatriati.

Secondo l'Inps per quanto non normato dalla legge 92/2012 le indennità Aspi debbono essere considerate alla stregua delle vecchie prestazioni di disoccupazioni, con il mero cambio del nome.

Tale interpretazione é rafforzata dalla legge n.228/2013 (*legge di stabilità*), nella quale é stato inserito un comma che ratifica questo principio.

Destinatari

Destinatari della nuova normativa di tutela contro la disoccupazione sono tutti i lavoratori dipendenti non agricoli.

Esclusi

- ✓ Lavoratori di ruolo, ovvero a tempo indeterminato, delle pubbliche amministrazioni.
- ✓ Giornalisti professionisti e i pubblicisti nonché praticanti giornalisti.
- ✓ Religiosi che prestano la loro opera in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza.

Rispetto alla precedente normativa sono stati **inclusi**:

- gli apprendisti, per i quali è stata abrogata la disciplina speciale prevista dal decreto "anti-crisi" n.185/2008, che subordinava la percezione dell'ammortizzatore all'intervento dell'ente bilaterale;
- gli artisti lavoratori dipendenti, per i quali decade l'esenzione dalla contribuzione prevista dall'art. 40 del RDL n.1827/35;
- i soci lavoratori di cooperativa di cui al DPR nr. 602/70.

I periodi di contribuzione per disoccupazione saranno equiparati ai contributi del sistema ASpI e le contribuzioni già accreditate saranno prese in considerazione per le nuove prestazioni.

I lavoratori di nuova assicurazione avranno l'accredito di contribuzione Aspi a partire dal 1° gennaio 2013. Ciò significa che solo da gennaio 2013 verranno accreditati contributi per raggiungere il diritto alle relative prestazioni. Di conseguenza i nuovi iscritti avranno diritto, fino al 2015, alla sola mini Aspi, ad eccezione dei casi in cui sia presente contribuzione preesistente con qualifica diversa da apprendista, artista, socio lavoratore di cooperativa ex DPR n. 602/70.

Per i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro legge n. 602/70, l'art. 2/27° comma legge 92/2012 ha previsto che il contributo Aspi venga pagato in maniera graduale e che solo da gennaio 2017 si arrivi a versarlo in misura piena. Conseguentemente, le prestazioni verranno erogate proporzionalmente al contributo versato e la loro misura verrà stabilita annualmente, con apposito decreto ministeriale.

I lavoratori che hanno alternato lavoro agricolo e non agricolo potranno cumulare i due periodi e chiedere la liquidazione della prestazione nella gestione prevalente. I criteri di equivalenza tra giornate e settimane rimangono i preesistenti (6 contributi giornalieri agricoli per una settimana).

Indennità di disoccupazione ASpI

2.1 Requisiti

- essere in stato di disoccupazione
- possedere 2 anni di assicurazione
- essere in possesso di almeno 1 anno di contribuzione (52 settimane) nel biennio precedente
- non essere cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale *(*ved. precisazioni pag. 3)*

Essere in "stato di disoccupazione", cioè essere nella "*condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti*" (D.Lgs 181/2000, art. 1/2° comma, lettera c).

La comunicazione di disponibilità (art. 4/38° comma legge n.92/2012) potrà essere resa direttamente all'Inps - probabilmente - da luglio 2013 Inps, circ. nr. Inps n.142/2012); nel frattempo, continua ad essere necessaria la comunicazione di tale disponibilità da presentare c/o lavoro il Centro per l'Impiego competente.

N.B.: l'articolo 4/47° comma legge di *riforma del mercato del lavoro ed ammortizzatori sociali* ha abrogato l'obbligo formale di presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità - DID - prevista dall'articolo 19/10° comma del Decreto n. 185/2008, ma non la dichiarazione di cui all'articolo 2/1° comma D.Lgs 181/00, che recita "*lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa".*

Essere in "possesso di (almeno) due anni di assicurazione" ovvero avere accreditato almeno un contributo contro la disoccupazione (o ASpI) oltre il biennio antecedente il primo giorno successivo a quello della perdita del lavoro.

***Es**.: in caso di lavoro cessato il 13 gennaio 2013, il primo giorno di assicurazione deve essere cercato a ritroso, a partire dal 14 gennaio 2011 compreso.*

Possedere "(almeno) un anno di contribuzione nel biennio precedente" (52 settimane) che deve essere calcolato facendo riferimento al minimale retributivo stabilito dalla legge 638/83, in seguito aggiornato fino a diventare pari al 40% del trattamento minimo Inps (rimangono esclusi i lavoratori domestici, gli agricoli e gli apprendisti, per i quali permangono apposite disposizioni).

N.B. - Lavoratori ex Enpals con qualifica di artista: per tali lavoratori è necessario che il criterio di trasformazione delle giornate in settimane venga equiparato ai lavoratori saltuari Inps (esempio gli "extra" del turismo) perché ciò darebbe la possibilità di avere un numero di settimane più corposo rispetto all'utilizzo del divisore 6, utilizzato in caso di trasferimento in base al DPR 1420/71 (*se Inps utilizzasse il parametro 6 come divisore delle giornate, gli effetti della riforma sul personale artistico sarebbero molto limitati*)

E' valida la contribuzione versata o dovuta, in base al principio dell'automaticità delle prestazioni.

Oltre ai contributi obbligatori per Ds/Aspi, l'Inps considererà utili ai fini del raggiungimento dei requisiti anche altri periodi quali:

- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione, ed i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati – sono viceversa esclusi i periodi lavorati in paesi non convenzionati o con i quali non è prevista la totalizzazione;
- l'astensione dal lavoro per la malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare.

Saranno considerati *neutri*, fornendo all'assicurato la possibilità di ricercare i periodi in un arco temporale maggiore, periodi quali:

- malattia e infortunio senza integrazione del datore di lavoro; in caso di integrazione andrà verificato il rispetto del minimale;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria con sospensione a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

…. non sai che pesci pigliare???
RIVOLGITI AL PATRONATO INCA CGIL

PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152

Recapiti telefonici:

- **Vicenza - 0444 56 4844**
- **Alte/Mont. M. - 0444 490133**
- **Arzignano - 0444 675761**
- **Camisano V. - 0444 410581**
- **Dueville - 0444 360216**
- **Chiampo - 0444 625160**
- **Lonigo - 0444 830853**
- **Noventa V. - 0444 787103**
- **Recoaro T. - 0445 780490**
- **Valdagno - 0445 402318**
- **Bassano d. Gr. - 0424 529154**
- **Schio - 0445 530662**
- **Thiene - 0445 368905**
- **Asiago - 0424 463303**

***Non essere "cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale"**, eccezion fatta per le procedure previste dall'Art. 7, Legge n.604/66, ovvero procedure di conciliazione destinate a lavoratori che, a seguito di licenziamento per *giustificato motivo oggettivo*, risolvono consensualmente il rapporto di lavoro (Art. 1/40°comma, Legge nr. 92/2012).

Oltre a tale nuova possibilità non sono ostative alla possibilità di richiedere l'indennità le risoluzioni consensuali intervenute per trasferimento del luogo di lavoro oltre i 50 Km / 80 minuti con i mezzi pubblici (Inps, circ. nr.n.108/2006).

Continuano a non essere motivo ostativo le dimissioni per giusta causa: casi esemplificativi sono contenuti nella circolare Inps n.163/2003 (che l'Istituto continua a ritenere valida).

E' possibile, inoltre, chiedere l'indennità di disoccupazione ASpI, così come è stato

possibile finora, a seguito di dimissioni intervenute durante tutto il periodo di maternità fino alla conclusione del primo anno di vita del figlio.

2.2 Misura dell'indennità

L'articolo 2 della legge 92/2012 è molto chiaro in merito all'individuazione della retribuzione da prendere in considerazione al fine di calcolare gli importi di indennità ASpI spettanti.

Il comma 6, infatti, prescrive che" *l'indennità... è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.*"

Sarà quindi sufficiente individuare le retribuzioni imponibili del biennio, dividerle per le sole settimane accreditate nel periodo e successivamente "mensilizzarle" con la moltiplicazione per il coefficiente.

Nel conto delle settimane accreditate andranno incluse anche quelle parzialmente retribuite, le quali dovranno essere integrate, ovvero sarà presa in considerazione tutta la retribuzione spettante.

L'indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile media del biennio come sopra individuata fino al limite retributivo di 1.180 €, cui si andrà a sommare il 25% dell'eccedenza.

L'importo in pagamento non potrà comunque essere superiore al limite massimo della indennità di cassa integrazione: 2012 tale limite é pari a 1.119,32 €.

Esempio di ASpI erogata ipoteticamente nel 2012:

- lavoratore con una retribuzione media nel biennio pari a 2.100 €

Per calcolare l'indennità da pagare si procede nel seguente modo:

- 75% della retribuzione fino a 1.180 = 75% di 1.180 = 885 €
- 25% della rimanenza = 25% di 2.100 – 1180 = 25% di 920 = 230€
- L'indennità in pagamento sarà pari a 885 + 230 = 1.115 €

Essendo tale importo inferiore al massimale, sarà pagato interamente.

In caso contrario, sarebbe stato messo in pagamento *l'importo - tetto* di **1.119,32 €.**

Sull'indennità in argomento non è previsto il prelievo contributivo del 5,84% come avveniva in caso di pagamento di mobilità e di Cig.

Dopo 6 mesi l'indennità verrà ridotta del 15% e di un ulteriore 15% dopo i successivi 6 mesi fino ad esaurimento del periodo di godimento dell'indennità.

I soci lavoratori di cooperative di cui al DPR n.602/70 l'importo del trattamento sarà determinato annualmente, proporzionalmente all'aliquota di contribuzione.

L'indennità ASpI sarà erogata, a regime, dal 2016:

- per **12 mesi**, nel caso in cui l'evento disoccupazione, ovvero la perdita del lavoro, avvenga prima dei 55 anni;
- per **18 mesi** qualora chi perde l'occupazione abbia dai 55 anni in su.

A partire dal 2016, dalle durate massime spettanti bisognerà detrarre i periodi già coperti da indennità (compresa la mini ASpI) rispettivamente nei 12 e nei 18 mesi antecedenti la data di perdita dell'occupazione.

L'indennità non potrà comunque avere una durata superiore all'anzianità assicurativa maturata nel biennio.

Età (anni)	2013 (mesi)	2014 (mesi	2015 (mesi)	2016 (mesi)
Meno di 50	8	8	10	12
Da 50 a 54	12	12	12	12
Da 55*	12	14	16	18
**La durata dell'ASpI va da un minimo di 12 ad un massimo di 18 mesi con il vincol: "il prolungamento oltre i 12 mesi non potrà essere superiore alle settimane versate nel biennio"*				

2.3 Contribuzione figurativa

Le circolari finora emanate dall'Inps non affrontano il tema della contribuzione figurativa, per cui possiamo commentare esclusivamente quanto previsto dalla norma.

I periodi di percezione dell'ASpI sono coperti da contribuzione figurativa sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dell'ultimo biennio, ovvero le stesse prese in considerazione per calcolare l'importo dell'indennità.

Il comma 10 (*contribuzione figurativa*) per la quantificazione della contribuzione figurativa rinvia al comma 6 (*importo indennità*) ; con ogni probabilità per quanto attiene le settimane a retribuzione parziale, si procederà analogamente a quanto fatto per valorizzarle ai fini dell'indennità.

I contributi figurativi per ASpI sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; la norma aggiunge però che essi non sono utili "*nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata".*

La contribuzione figurativa *non è valida* nei seguenti casi:

- **nel regime contributivo**
  - ✓ per la pensione di vecchiaia, per la quale sono richiesti 5 anni di contributi effettivi e 70 anni di età;
  - ✓ per la pensione anticipata, per la quale occorrono 20 anni di contributi effettivi, 63 anni di età e la condizione di aver maturato un importo di pensione pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale;
- **nel regime retributivo e misto**
  - ✓ per la pensione anticipata, per la quale sono richiesti 41 anni e 5 mesi (donna) o 42 anni e 5 mesi (uomo), secondo l'Inps devono essere presenti almeno 35 anni di contributi che non siano da disoccupazione o malattia.
  - ✓ Tale orientamento é coerente con l'interpretazione Inps per cui l'ASpI è assimilabile alla disoccupazione e la pensione anticipata è assimilabile all'anzianità (la legge 214/2011, tuttavia, non prevede tale vincolo).

2.4 Domanda e decorrenza

L'indennità decorre dall'8° giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa è presentata dopo l'8° giorno.

La decorrenza può slittare nel caso in cui il lavoratore non rilasci la dichiarazione di disponibilità al Centro per l'impiego nel periodo in cui tale dichiarazione dovrà essere rilasciata al Centro (fino al 30 giugno 2013); dal 1 luglio 2013 l'Inps avocherà a sé questa funzione, come previsto dall'art. 4/38° c., legge 92/2012.

La norma prescrive che i lavoratori debbano presentare domanda, ***esclusivamente per via telematica*** all'Inps entro il termine di 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento.

L'esclusività del canale telematico è una condizione nuova per l'utente cittadino. Il fatto che la legge stessa prescriva il canale di presentazione e, di fatto, si possa rendere nulla la domanda presentata con modalità diverse apre problemi e potrebbe favorire contenzioso legale.

Il termine dei 2 mesi è leggermente diverso rispetto al precedente termine di 60 giorni:

- ✓ nel caso in cui il trattamento spetti a partire dal 15 gennaio, il termine scadrà il 15 marzo, indipendentemente dal numero di giorni presenti nei mesi intercorrenti.

Spettando il trattamento dall'ottavo giorno successivo alla cessazione, il termine complessivo di decadenza della domanda è pari a 2 mesi e 8 giorni dalla fine del contratto di lavoro.

Il termine dei 2 mesi, così come accadeva fino al 21/12/2012 per l'indennità di disoccupazione, può decorrere da un termine differente rispetto all'ordinario 8° giorno e può essere differito in specifiche situazioni quali, in particolare:

- ✓ dalla data di definizione o della sentenza in caso di vertenza. In questa eventualità è ammesso il pagamento con decorrenza anticipata, salvo verifica all'esito della sentenza definitiva;
- ✓ dal riacquisto della capacità lavorativa in caso di malattia iniziata entro gli 8 giorni dalla cessazione;
- ✓ dall'8° giorno successivo alla fine del periodo di maternità, se in corso al momento della cessazione;
- ✓ dall'8° giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso;
- ✓ dal 38° giorno in caso di licenziamento per giusta causa.

In tali situazioni l'indennità decorrerà dalle date sopra descritte in caso di domanda avanzata precedentemente, o dal giorno successivo alla domanda, se presentata successivamente.

2.5 Cumulo

La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza nello stato di disoccupazione.

In caso di nuova occupazione la legge ha stabilito precise indicazioni:

- ✓ se durante la fruizione dell'indennità il percettore dell'ammortizzatore inizia un nuovo contratto di lavoro dipendente (in Italia, ma anche nell'Unione Europea o in uno stato convenzionato), l'indennità verrà sospesa per un periodo massimo di 6 mesi.
- ✓ Al termine di tale periodo, l'indennità verrà ripristinata; non sarà necessaria la comunicazione da parte del lavoratore in quanto l'Inps si baserà sulle comunicazioni obbligatorie presentate dal datore di lavoro (non sarà quindi più necessario in questi casi presentare il modello DS56).

N.B.:

Inps, nelle proprie circolari, Inps non qualifica mai il rapporto di lavoro in relazione alla sua natura di tempo determinato/indeterminato; la Direzione centrale (Inps) ha informalmente comunicato che, in caso di tempo indeterminato prematuramente interrotto, non è stato ancora stabilito se potrà intervenire la riattivazione automatica dell'indennità o se sarà necessaria una nuova domanda.

Invero la circolare Inps n. 142/2012 afferma che "*...la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio e che a tal fine, come già*

previsto per l'indennità di mobilità, è ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore".

Vale la pena rammentare che, come sostiene l'Istituto con propria circolare nr. 199255/96, tale possibilità è prevista solo per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui durata permetta la sospensione dell'indennità.

I contributi versati in ragione del nuovo rapporto di lavoro potranno essere utilizzati per una eventuale futura nuova richiesta di indennità ASpI.

Nella videoconferenza del 14 dicembre (2012) l'Istituto aveva ipotizzato la possibilità per i lavoratori di rinunciare alla riattivazione dell'indennità sospesa e di presentazione una nuova domanda, in caso l'importo dell'indennità AspI spettante a seguito del nuovo lavoro fosse più conveniente di quello in erogazione.

In caso di lavoro autonomo o parasubordinato la norma prevede l'obbligo di comunicare all'Inps, entro 1 mese, l'avvio dell'attività e il reddito presunto.

Se il reddito derivante dall'attività sarà inferiore al limite utile ai fini della conservazione dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, l'Inps ridurrà il trattamento di una misura pari all'80% del reddito da lavoro autonomo, rapportato al periodo che intercorre tra l'inizio dell'attività e la fine dell'indennità, o la fine dell'anno, se antecedente.

I previgenti limiti di reddito di 8.000 € per collaborazioni a progetto e 4.800 € riferiti a lavoro autonomo sono stati abrogati e dovranno essere sostituiti da tetti stabiliti a livello regionale.

Il 18° comma - art. 2 legge 92/2012, stabilisce che, in questi casi, "*la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non da luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti* ".

Il divieto di cumulo dell'80% del reddito, la mancata attribuzione della contribuzione ed i limiti bassi di reddito che fanno scattare la revoca dell'indennità ASpI rendono, a nostro avviso, assai poco conveniente questa ipotesi.

In caso di lavoro accessorio, permane anche per il 2013 la possibilità di cumulare importi fino a 3.000 € netti (4.000 € lordi).

3 - Indennità di disoccupazione mini ASpI

L'indennità di disoccupazione mini ASpI nasce come alternativa all' abrogata indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti ed è stata introdotta per i lavoratori che, svolgendo attività stagionali o precarie, non potrebbero raggiungere i requisiti necessaria all'ASpI ordinaria.

Le differenze tra le due prestazioni sono sostanziali.

3.1 Requisiti

I requisiti per l'indennità di disoccupazione mini ASpI sono:

- ✓ possedere lo status di disoccupato,
- ✓ avere almeno 13 settimane di contribuzione dovuta o versata negli ultimi 12 mesi; anche in questo caso opera il minimale di retribuzione settimanale di cui alla legge 638/83.

Rispetto alla precedente *disoccupazione con requisiti ridotti* i cambiamenti più importanti sono:

- ✓ assenza del requisito del biennio assicurativo ,
- ✓ necessità di essere disoccupati al momento della percezione dell'emolumento.

3.2 Misura

La misura della prestazione è calcolata in base a quanto previsto per l'indennità ASpI

Diversa è la durata del periodo di percezione.

PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152

Recapiti telefonici:

- **Vicenza - 0444 56 4844**
- **Alte/Mont. M. - 0444 490133**
- **Arzignano - 0444 675761**
- **Camisano V. - 0444 410581**
- **Dueville - 0444 360216**
- **Chiampo - 0444 625160**
- **Lonigo - 0444 830853**
- **Noventa V. - 0444 787103**
- **Recoaro T. - 0445 780490**
- **Valdagno - 0445 402318**
- **Bassano d. Gr. - 0424 529154**
- **Schio - 0445 530662**
- **Thiene - 0445 368905**
- **Asiago - 0424 463303**

L'indennità di disoccupazione mini ASpI è infatti erogata, mensilmente, per la metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 12 mesi.

La legge nr. 92/2012 prescriveva che, da tale durata massima, dovevano essere detratti i periodi già coperti dall'indennità nell'arco degli ultimi 12 mesi.

La legge di stabilità 2013 (legge nr. 228/2013) ha modificato questo principio che avrebbe penalizzato gli stagionali e li avrebbe costretti a chiedere l'indennità solo 1 anno ogni 2 stabilendo che dalla ***durata massima spettante vanno esclusi periodi di lavoro che hanno già dato luogo all'erogazione di una prestazione e non i periodi già coperti dall'indennità***.

L'indennità di disoccupazione mini ASpI segue la normativa generale per quanto riguarda destinatari, contribuzione figurativa, modalità di presentazione della domanda e decadenza della stessa.

3.3 Cumulo

In materia di cumulo con reddito da lavoro dipendente, autonomo o collaborazione a progetto, la prassi da seguire é la stessa prevista per l'indennità ASpI, con la differenza che il periodo massimo di attività di lavoro subordinato che può dare luogo alla sospensione prima della revoca è di 5 giorni anziché di 6 mesi.

4 - Mini ASpI 2012

Inps erogherà un' indennità di disoccupazione "***mini ASpI speciale 2012***", che prenderà a riferimento per il diritto le norme sulla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e per la misura le norme relative alla mini Aspi.

Nel 2013, dunque, spetterà la mini ASpI a quanti, nel 2012 , hanno raggiunto il requisito previsto per accedere all'indennità con requisiti ridotti, indipendentemente dallo stato di disoccupazione al momento della domanda.

Per evitare possibili sovrapposizioni con altre eventuali indennità ASpI con competenza 2013 l'indennità sarà corrisposta in un'unica soluzione,

I periodi di lavoro 2012 potranno essere utili per successive domande l'ASpI, sempre nel rispetto della non duplicabilità dell'indennizzo per lo stesso periodo, così come previsto dall'articolo 2 comma 21 della legge 92/2012, come modificato dalla legge stabilità 2013.

La contribuzione figurativa inerente la Mini ASpI 2012 sarà collocata temporalmente nel 2012, come previsto per la requisiti ridotti e la durata sarà pari a quella dell'indennità erogata (ovvero alla metà del periodo lavorato).

5 - Anticipazione

Per il triennio 2013-2015, quanti abbiano diritto alle indennità ASpI o mini ASpI, possono richiederne l'anticipazione per aprire un' attività autonoma o per associarsi in cooperativa.

Le modalità di tale anticipazione, le condizioni ed i limiti sono demandati ad un decreto del Ministero del lavoro non ancora emanato.

6 - Decadenza dalle prestazioni

Le prestazioni previste dalla legge 92/2012 sono revocate nei seguenti casi:

- ✓ perdita dello stato di disoccupazione.

  PS: la legge ha modificato i parametri per cui un lavoro è definito *congruo*; ferma restando la distanza (50 Km o comunque in un luogo raggiungibile in massimo 80 minuti con i mezzi pubblici), la retribuzione che qualifica come "congrua" l'offerta di lavoro e il cui rifiuto comporta la decadenza dallo stato di disoccupazione passa dal dover essere al massimo del 20% inferiore alla retribuzione di provenienza a poter essere anche solo del 20% superiore all'indennità in pagamento;
- ✓ inizio di un'attività autonoma senza comunicazione all'Inps effettuata entro 1 mese;
- ✓ raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
- ✓ acquisizione del diritto alla pensione o all'assegno di invalidità, con possibilità di opzione;
- ✓ condanna per reati di terrorismo, associazione mafiosa, strage;
- ✓ richiesta di anticipazione.

7 - Decadenza della domanda

Si decade dal diritto se la domanda non è presentata entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento, come indicato al punto 2.4 della presente circolare, all'ASpI si applica il termine annuale di

decadenza delle domande previsto dall'articolo 47 della legge 639/70 come modificato dal DL 98/11, convertito con modifiche nella legge n.111/2011.

8 - Ammortizzatori in deroga

Per il 2013 sono stati comunque prorogati gli interventi in deroga, che andranno a coprire le situazioni più difficili ed in particolare quanti saranno esclusi dalle prestazioni previste dalla recente normativa.

La supposta universalità dell'intervento ASpI ha permesso al governo di ridurre le risorse destinate a tali interventi, in quanto nell'idea del legislatore dovrebbero essere sempre meno i lavoratori non coperti dagli ammortizzatori "ordinari".

Si sa che in alcune regioni sono stati conclusi accordi che garantiscono i lavoratori soltanto fino al al 30 giugno 2013.

9 - Mobilità

L'ASpI sostituirà - dal 2017 - anche l'indennità di mobilità: nella fase transitoria … 🡺🡺

Transizione indennità di mobilità → → → ASpI				
Lavoratori collocati in mobilità				
	da 1/1/2013 a 31/12/2014	da 1/1/2015 a 31/12/2015	da 1/1/2016 a 31/12/2016	**da 1/1/2017**
	durata - mesi	Mobilità	Mobilità	**Disoccupazione** (ASpI)
Centro nord fino a 39 anni	12	12	12	12
Centro nord da 40 a 49 anni	24	18	12	12
Centro nord da 50 anni …	36	24	18	12 / 18
Sud fino a 39 anni	24	12	12	12
Sud da 40 a 49 anni	36	24	18	12
Sud da 50 anni …	48	36	24	12 / 18

Sull'argomento l'Inps ha emanato la circolare n. 2 del 2013, la cui novità più rilevante (punto 2.3) consiste nell'estensione definitiva della Cassa integrazione straordinaria, e quindi della mobilità, ai lavoratori delle aziende che prima necessitavano di uno stanziamento annuale, ovvero dipendenti da imprese commerciali con più di 50 addetti e fino a 200, di agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 addetti.

10 – Indennità di disoccupazione per rapporti terminati nel 2012

L'ASpI potrà essere erogata soltanto a quanti cessino dal lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2013, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Durante la videoconferenza dello scorso 14 dicembre (2012) Inps ha assicurato che le procedure per presentare le domande di "*vecchia indennità di disoccupazione*" per i lavoratori il cui contratto sia cessato entro il 31 dicembre 2012 resteranno in funzione fino ad esaurimento dei casi (quindi anche oltre il 68° giorno dal 1° gennaio 2013).